



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 621 del 11 NOV. 2020

OGGETTO: STIPULA DI UNA CONVENZIONE PASSIVA CON LA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE MEDICO-SPECIALISTICHE DI PRELIEVO DI TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO NELL'AMBITO DELLA BANCA REGIONALE DI TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 09/11/2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che la spesa stimata di € 5.000,00, prevista nella presente proposta, rientra nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021 al Conto Economico 510.020.00091 "consulenze sanitarie da ATS/ASST della Regione";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

x



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 621 del 11 NOV. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste


- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Richiamati

- la Legge n. 91/1999 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante "*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti*";
- la D.G.R. 21.12.2007 n.VIII/6291 "*Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti*", che per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo, fissando tra l'altro un nomenclatore tariffario per la distribuzione del tessuto muscolo-scheletrico da parte della Banca dell'Osso agli enti sanitari regionali che ne facciano richiesta;
- il D.lgs n.16/2010 "*Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani*";
- le "Linee Guida per il Prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di Trapianto 9/2016" del 14/09/2016 approvate dal Centro Nazionale Trapianti;

Preso atto che il Piano sanitario nazionale considera lo sviluppo delle attività di trapianto di organi come uno tra i principali obiettivi da raggiungere per allineare, nel settore delle gravi insufficienze terminali d'organo e di tessuti, l'offerta del Servizio Sanitario Nazionale a quella dei principali sistemi dell'area europea;

Premesso che presso il P.O. Pini è attiva la Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia, riconosciuta dal Ministero della Salute e finalizzata alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo scheletrico da donatore vivente e da cadavere, alla conservazione dei tessuti prelevati, alla certificazione di idoneità dei tessuti e alla distribuzione degli stessi ai riceventi della regione che necessitano di trapianto riconosciuta con DGR n. VII/12847 del 28.04.2003;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 621 del 11 NOV. 2020

Richiamata la deliberazione n 73 del 06.02.2020 di questa Azienda con la quale è stata confermata, per il biennio 2020-2021, l'équipe di prelievo di tessuto muscolo scheletrico della Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia;

Preso atto che, ai sensi della deliberazione sopracitata, il personale facente parte dell'équipe può essere composto sia da personale dipendente sia da personale esterno strutturato presso altri enti del SSR, a seguito di specifico convenzionamento;

Richiamata la deliberazione n. 323 del 17.06.2020 con cui questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva con l'ASST G.O.M. Niguarda per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche di prelievo di tessuto muscolo scheletrico nell'ambito della Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia, con scadenza al 31.12.2020;

Dato atto che con nota prot. n. 21013 del 26.10.2020, questa Azienda ha richiesto all'ASST G.O.M. Niguarda la disponibilità al rinnovo, per l'anno 2021, della convenzione per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche di prelievo di tessuto muscolo scheletrico nell'ambito della Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia;

Considerato che con nota mail in atti del 05.11.2020 l'ASST G.O.M. Niguarda confermava a questa Azienda la propria disponibilità al rinnovo della convenzione in parola;

Acquisito con nota mail in atti del 05.11.2020, il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Responsabile della UOS Banca Regionale Tessuto Muscolo Scheletrico, dott. Andrea Della Valle;

Visto il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;


Acquisito il visto contabile della U.O.C. Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

- 1- di approvare la stipula di una convenzione passiva con l'ASST G.O.M. Niguarda, con validità dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2021, per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche di prelievo di tessuto muscolo scheletrico nell'ambito della Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia;




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 621 del 11 NOV. 2020

- 2- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 5.000,00 al Conto Economico 510.020.00091 "consulenze sanitarie da ATS/ASST della Regione", al Bilancio Preventivo Economico anno 2021;
- 3- di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4- di nominare Responsabile dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile della Banca Regionale di Tessuto Muscolo-Scheletrico, dott. Della Valle Andrea;
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurèlli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

atti n. 2020/4.1.3/5.1.2



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 621 del 11 NOV. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 17 NOV. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten mark]

Convenzione per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico nell'ambito della Banca Regionale di Tessuto Muscolo-Scheletrico

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Marco Bosio**

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito indicato come "ASST Pini-CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Francesco Laurelli**

PREMESSO CHE

- Presso il P.O. Pini dell'ASST Pini-CTO ha sede la Banca Regionale di Tessuto Muscolo-Scheletrico della Regione Lombardia (di seguito Banca Osso), riconosciuta dal Ministero della Salute e finalizzata alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente e da cadavere, alla conservazione dei tessuti prelevati, alla certificazione di idoneità dei tessuti e alla distribuzione degli stessi ai riceventi della regione che necessitano di trapianto;
- è da anni attiva presso la ASST Pini-CTO un'équipe di professionisti per il prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da cadavere;
- che il personale individuato facente parte di predetta équipe può essere composto anche da medici specializzati in ortopedia e traumatologia strutturati presso altri enti del SSR, a seguito di specifico convenzionamento;
- l'ASST Pini-CTO ha manifestato con nota prot. 21013 del 26/10/2020 la necessità di rinnovare una convenzione avente ad oggetto prestazioni medico-specialistiche di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere, da svolgersi nell'ambito delle attività della Banca Regionale Tessuto Muscolo-Scheletrico presso gli enti sanitari pubblici e privati accreditati della Regione Lombardia;
- che il personale della ASST Niguarda individuato per l'effettuazione delle sopraccitate consulenze dovrà preordinatamente essere inserito nella lista di professionisti che costituiscono l'équipe della Banca dell'Osso e aver ricevuto formazione in merito da parte della Responsabile della Banca dell'Osso e dagli altri medici che formano l'équipe;
- l'ASST Niguarda possiede, per il tramite della S.C. Ortopedia e Traumatologia, le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 117 del C.C.N.L dell'Area della Sanità del 19/12/2019



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di prestazioni **medico-specialistiche**:

- prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere.

Il rimborso onnicomprensivo per ogni prelievo di tessuto osseo è di € 350,00 per ciascun medico-chirurgo specializzato in ortopedia e di € 450,00 per il capo dell'équipe, qualora espressamente individuato.

Art. 2 - Modalità operative

L'ASST Pini-CTO si impegna a concordare direttamente con il direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia dell'ASST Niguarda, o di un suo delegato, l'attività di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere da parte del personale afferente alla sopracitata S.C.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **fuori orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri dell'ASST Pini-CTO

L'ASST Pini-CTO si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell'ASST Niguarda, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST Pini-CTO con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

L'ASST Pini-CTO assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico-organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Pini-CTO.

L'ASST Pini-CTO trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dall'ASST Niguarda, la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione dovrà riportare tra l'altro le seguenti informazioni:

- Data esecuzione prestazione



- Prestazione eseguita
- Importo prestazione
- Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata**: dal **01/01/2021** al **31/12/2021**.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili. L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 - Privacy

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASST Pini-CTO, e di cui gli Autorizzati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.



Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'ASST Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 – Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto reciproco dei vigenti documenti: Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 10 – Registrazione e clausole finali

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.
- a sottoscrizione in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Pini-CTO.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Gaetano Pini

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Francesco Laurelli

ASST Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Bosio

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione ASST Pini CTO banca osso ortopedia 2021.doc.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	verifica alla data? clicca qui... 	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRIFNC68B2ZF05Z	NON PRESENTE